



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

27/2024 P.U.
RICORSO PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di INCHINGOLO STEFANO (C.F: NCHSFN71T26A285C), nato ad Andria il 26.12.1971 ed ivi residente alla via Ugo Foscolo 37

Con ricorso depositato il 15.2.2024, Inchingolo Stefano ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni con l’assistenza dell’OCC Dott. Sabino Barbarossa il quale ha espresso valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Dalla relazione emerge che: - la debitoria ammonta ad € 345.963,42, comprensivi dei costi della procedura; - il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Cultura, percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.550,00; - il ricorrente ha esposto di essere titolare di conti correnti accessi presso Bper e Intesa San Paolo, recante giacenza complessiva di € 6.159,05, di un’ autovettura, della quota di proprietà di 13/24 dell’immobile sito nel comune di Andria, via Ugo Foscolo 17, in catasto al foglio 225, p.lla 144, sub 4, cat. A/3, nonché della quota di 13/24 dell’immobile sito nel comune di Andria, via Ugo Foscolo 15, in catasto al foglio 225, p.lla 144, sub 7, cat. C/3, della quota del 50% dell’immobile sito nel comune di Vieste, Località Lama Le Canne snc Piano T, in catasto al foglio 42, p.lla 254, cat. F/3 ed infine della quota del 50% di taluni terreni agricoli, meglio indicati nella relazione dell’OCC; il nucleo familiare del ricorrente è composto soltanto dallo stesso; -le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell’Inchingolo ammontano ad euro 850,00, come



attestato dall'OCC. In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII.

Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Andria.

L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistente la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione.

Mette conto osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art. 270 CCII impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti, di fatto, nel reddito, nelle giacenze sui conti correnti, nonché nella titolarità di immobili e terreni agricoli. Alla luce delle suesposte argomentazioni, la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. B, CCII è pari ad € 800,00 (somma determinata secondo il dato ISTAT). Si ritiene opportuno sottrarre alla liquidazione l'autoveicolo di cui il ricorrente è proprietario, alla luce del verosimile valore di realizzo dello stesso e della funzionalità al percepimento dei redditi da parte del debitore.

In relazione alla nomina del liquidatore, ritiene il Collegio di non confermare l'OCC, in considerazione del mancato inserimento delle giacenze sui conti correnti del ricorrente nella proposta di liquidazione controllata, della generica descrizione dell'elenco delle spese mensili e della non



condivisibile quantificazione dell'importo di alcune voci delle spese mensili, quali "oneri gestione autovettura" pari ad € 200,00 o "varie" pari ad € 100,00.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di Inchingolo Stefano (C.F: NCHSFN71T26A285C), nato ad Andria il 26.12.1971 ed ivi residente alla via Ugo Foscolo 37;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Nicola Di Pinto;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: a) il reddito del ricorrente Inchingolo Stefano dell'importo di € 800,00 mensili, con obbligo di versare in favore della procedura i redditi eccedente la somma di € 800,00 (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; b) l'autoveicolo nella titolarità del debitore;
- 6) dispone che siano compresi nella liquidazione le giacenze presenti sui conti correnti accesi presso Bper e Intesa San Paolo, recante giacenza complessiva di € 6.159,05, oltre agli immobili e terreni agricoli di proprietà del ricorrente;
- 7) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 9) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 10) ordina la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà di Inchingolo Stefano;



- 11) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 12) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore, all' advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

